



TRIBUNALE DI LIVORNO

Convenzione

per l'espletamento, per il Tribunale di Livorno, dei servizi aventi ad oggetto:

- la pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali);
- le vendite telematiche;
- e altri servizi correlati.

CIG: 8315978224

Gara: nr. 777744

TRA

il Tribunale di Livorno, in appresso per brevità indicato come "Tribunale" o "Amministrazione" per il quale interviene il Presidente dott. Massimo Orlando

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e Servizi in Rete S.r.l.), con mandataria Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., per la quale interviene il dott. Gian Luca Montanini, di seguito la "Società"

Premesso

che, in considerazione dell'avvenuta scadenza della precedente "Convenzione" il Tribunale, ai sensi della circolare del 13 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia ha espletato nel rispetto dei principi di evidenza pubblica una apposita procedura negoziata (art. 36 d. lgs. 50/2016) di selezione dell'Operatore Economico con cui instaurare una collaborazione in forma non esclusiva per l'espletamento del servizio relativo alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie derivanti da procedure fallimentari ed esecutive disposte dal Tribunale di Livorno, delle vendite telematiche ed altri servizi correlati

che la Società è stata individuata all'esito della procedura di cui alla precedente premessa, sicchè, esperite positivamente le verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati, occorre addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione.

Premesso altresì

che alla presente Convenzione sono allegati

- a) la determinazione a contrarre
- b) le lettere di invito alla partecipazione alla procedura
- c) il Capitolato dei servizi oggetto della Convenzione
- d) l'offerta tecnica ed economica della Società

STIPULANO

la presente “Convenzione per l’espletamento della pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali), le vendite telematiche e altri servizi correlati”.

ARTICOLO 1 – Oggetto della Convenzione e disciplina applicabile

La Convenzione ha per oggetto l’espletamento del servizio di:

- pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali);
- vendite telematiche;
- e altri servizi correlati.

La presente Convenzione è stipulata a seguito di espletamento di una procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016), conclusasi con il provvedimento di aggiudicazione a favore della Società (prot. 10.11.2002, nr. 0005097.U).

L’affidamento dei servizi previsti dalla Convenzione *de qua* prevede una collaborazione **non esclusiva** con l’operatore economico affidatario - convenzionato (di seguito “Società”) in quanto, come da normativa in vigore, l’individuazione dell’operatore e delle forme di pubblicità e delle modalità di vendita più opportune ricade esclusivamente nell’esercizio della potestà giurisdizionale in capo all’Autorità Giudiziaria.

Pertanto la Convenzione *de qua* non può limitare la discrezionalità del singolo magistrato nell’esercizio della sua attività tipica.

Tuttavia, qualora il magistrato ritenga di avvalersi dei servizi afferenti la Convenzione *de qua*, la Società sarà vincolata ai patti ed alle condizioni del presente atto.

A tal fine si evidenzia che i costi derivanti dai servizi in convenzione verranno posti esclusivamente a carico delle procedure esecutive (immobiliari e concorsuali) e che nessun onere, diretto e/o indiretto, potrà essere posto a carico dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda le **procedure esecutive immobiliari**, se il creditore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il corrispettivo per la pubblicità sarà anticipato dall’Erario, mentre il corrispettivo per la vendita telematica sarà **percepito dal gestore all’esito della vendita o, comunque, prima della definizione in altro modo della procedura.**

Analogamente, **se la procedura concorsuale è priva di liquidità**, il corrispettivo per la pubblicità sarà anticipato dall’Erario, mentre il corrispettivo per la vendita telematica sarà **percepito dal gestore all’esito della vendita o, comunque, prima della definizione in altro modo della procedura.**

L’espletamento dei servizi della Convenzione *de qua* dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, nonché delle circolari dell’8 novembre 2016 e del 13 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi.

ARTICOLO 2 – Durata della convenzione

La Convenzione avrà di durata di **3 (TRE)** anni, con decorrenza dalla data della stipula della stessa. Non è consentito il rinnovo automatico.

ARTICOLO 3 – Oggetto della Convenzione e modalità di esecuzione

Si espongono, di seguito, le prestazioni minime dei servizi richiesti nell’ambito della Convenzione:

3.1 Prima MACROAREA: Gestione unica della pubblicità e delle vendite telematiche degli immobili nelle procedure esecutive individuali e concorsuali – attività di supporto

a) **Pubblicità:**

a.1) **Supporto alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ed al pagamento del contributo di pubblicazione, sia quale soggetto legittimato indicato dal giudice, sia anche a titolo di assistenza**

a.2) **Pubblicità legale sul web ex art. 490, secondo comma, c.p.c.; art. 173 ter att. c.p.c. e dm 31 ottobre 2006**

Senza pretesa di esaustività, nella lettera a.2) che precede rientrano le seguenti attività:

- preliminare lavorazione della documentazione da pubblicare, con particolare cura per la completa anonimizzazione degli atti e documenti da pubblicare;
- pubblicazione a norma dell'art. 490, secondo comma, cpc, sul sito Internet autorizzato dal DM 31.10.2006, di tutti gli atti disposti dal Giudice o dal curatore o dal professionista delegato (ordinanza di vendita, avviso, relazione di stima, ecc.);
- gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita;

a.3) pubblicità facoltativa e promozione su altri media web e cartacei

Senza pretesa di esaustività, tra i servizi di cui alla presente lettera a.3) rientrano le seguenti attività:

- predisposizione di tutte le attività necessarie per ottenere la pubblicazione degli avvisi di vendita su altri siti web (istituzionali o privati), sui quotidiani e/o periodici e su manifesti murari;
- pubblicità su WEB TV e canali web collegati mediante clip video;
- ricezione (da parte delle imprese che svolgono le predette attività) dei documenti giustificativi e l'invio degli stessi al curatore, al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale o al professionista delegato.

Nel corrispettivo che è riconosciuto a favore della Società aggiudicataria) non rientrano:

- né l'importo del contributo di pubblicazione, che sarà versato dalla procedura concorsuale o dal creditore procedente (nelle procedure esecutive individuali);
- né i corrispettivi dovuti alle imprese che svolgono le attività di pubblicazione su siti web istituzionali o privati, su quotidiani o periodici, stampa e affissione di manifesti murari, ecc., né le eventuali tasse o comunque le somme a qualsiasi titolo dovute, perché i predetti importi saranno a carico della procedura esecutiva concorsuale o (nelle procedure esecutive individuali) a carico del creditore procedente.

b) Vendite telematiche immobiliari ex DM 26.2.2015 n. 32 (sia individuali sia concorsuali), gestite dal curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, professionista delegato o magistrato, su piattaforma fornita dal gestore

Rientra in questo servizio la fornitura della piattaforma con alti standard di sicurezza per lo svolgimento delle vendite in modalità telematica, e conforme al DM 32/2015, comprendente i seguenti servizi:

- consolle di gara per i partecipanti;
- consolle di vendita per il banditore;
- gestione e monitoraggio delle cauzioni e delle fasi operative di gara;
- generazione automatica di documenti, verbali e reportistica aventi ad oggetto la registrazione del partecipante, il versamento della cauzione, la cronologia delle offerte e l'aggiudicazione;
- assistenza da remoto a coloro che sono interessati a formulare l'offerta per la vendita telematica;
- assistenza a favore dell'ufficiale di vendita (magistrato, curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, professionista delegato) a mezzo di personale specializzato
- assistenza all'ufficiale di vendita per la vendita mista o per la vendita sincrona, in locali del Tribunale, con la precisazione che allo stato la tipologia di vendita telematica utilizzata dal Tribunale è quella asincrona.

La Società è abilitata a consultare il conto corrente che il Tribunale ha acceso presso Banca Sella e su cui affluiranno le cauzioni, al fine di effettuare le verifiche disposte dall'art. 17, comma 2, DM 32/2015.

La Società è inoltre abilitata ad operare su detto conto, senza necessità di specifica autorizzazione del magistrato o del professionista delegato, esclusivamente per restituire le cauzioni ai soggetti non aggiudicatari, mediante accredito dell'importo sullo stesso conto bancario da cui è partito il bonifico effettuato per versare la cauzione. All'offerente non aggiudicatario sarà restituita una somma

leggermente diversa rispetto all'importo versato a titolo di cauzione, atteso che occorre versare alla banca € 2,20 a titolo di commissioni bancarie.

Considerando che:

- per la gestione di tale conto cauzioni è previsto il pagamento di un'imposta di bollo per ogni estratto conto trimestrale emesso di importo pari ad € 2,00;
- l'utilizzo della funzionalità di "Remote Banking", indispensabile all'Ufficio per poter disporre autonomamente lo spostamento delle cauzioni versate dagli aggiudicatari dal conto cauzioni al conto delle singole procedure, ha un costo pari ad € 8,50 mensili dal momento della sua attivazione; la Società si impegna a sostenere il costo annuale richiesto per il pagamento dell'imposta di bollo e per l'utilizzo della funzionalità di Remote Banking, che ammonta ad € 110,00 annue, versando tali somme sul conto cauzioni avente IBAN IT 05 0 03268 14300 052171922340 (I TI ZERO CINQUE O ZERO TRE DUE SEI OTTO UNO QUATTRO TRE ZERO ZERO ZERO CINQUE DUE UNO SETTE UNO NOVE DUE DUE TRE QUATTRO ZERO), entro il trentesimo giorno successivo alla stipula della convenzione e così di seguito con periodicità annuale.

3.2 Seconda MACROAREA: Supporto ai servizi amministrativi e assistenza per la predisposizione dell'offerta per la partecipazione alla vendita telematica

a) Implementazione e consolidamento del PCT – popolamento banche dati SIECIC

Negli orari di apertura delle cancellerie, il personale messo a disposizione dalla Società esplicherà le seguenti **attività di supporto** (nel rispetto dei compiti di istituto riservati alle cancellerie e della circolare 13 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia):

- inserimento di dati correnti nei registri di cancelleria;
- digitalizzazione di atti correnti del fascicolo;
- verifica delle anagrafiche;

b) Monitoraggio dell'attività dei delegati alle vendite, custodi, curatori e commissari

Rientra in questa categoria di attività:

- la redazione di reportistica diretta ai Magistrati relativamente al puntuale adempimento nei termini di legge da parte di delegati, custodi, curatori e commissari di tutti gli adempimenti connessi con le attività relative alle procedure in corso (p. es. relazione ex art. 33 l. fall., rispetto del termine assegnato con la delega alla vendita, programma di liquidazione ecc.);
- la generazione dei relativi allarmi.

c) Disponibilità di piattaforma software integrativa degli applicativi ministeriali per esecuzioni e fallimenti:

Rientra in questa categoria di attività la realizzazione di piattaforma telematica utilizzabile dal Giudice, dalla cancelleria, da curatori, commissari, liquidatori e professionisti delegati, comprendente funzioni per la gestione informatica delle procedure esecutive (concorsuali ed individuali) relativamente ad attività specializzate non ancora o non adeguatamente supportate dagli applicativi PCT ministeriali. Il tutto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni ministeriali (in particolare circ. 13 ottobre 2017 cit.) e CSM (in materia di applicativi privati).

d) assistenza in situ per la predisposizione dell'offerta per la partecipazione alla vendita telematica:

l'attività, da svolgere nei locali del Tribunale, durante l'orario di ufficio e a cura delle persone messe a disposizione dalla Società, consiste nella assistenza, da svolgere a favore dei soggetti interessati a partecipare alla vendita telematica, per la predisposizione, la sottoscrizione con firma digitale e l'invio a mezzo PEC dell'offerta, conformemente a quanto disposto dal DM 32/2015.

3.3 Terza MACROAREA: Rielaborazione, gestione ed aggiornamento del sito web avanzato del Tribunale

a) Sviluppo del sito web del Tribunale di Livorno e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, in conformità alle specifiche GDPR

Riprogettazione e gestione del sito internet istituzionale; realizzazione di progetto esecutivo; assistenza e manutenzione tecnica del sito.

Quando il Ministero predisporrà il sito per gli uffici giudiziari, il Presidente del Tribunale valuterà se richiedere alla Società la trasmigrazione di tutti i documenti e di tutte le informazioni presenti nel sito da esso gestito.

b) Servizi informativi on line avanzati sul sito web del Tribunale di Livorno e sul sito web dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno

Sviluppo dei siti Internet del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, mediante la realizzazione e configurazione di servizi ulteriori rispetto a quelli già esistenti.

Di seguito si indicano, a solo titolo esemplificativo, i servizi richiesti:

- Amministrazione trasparente;
- Guida ai servizi *online* (come fare per..., Faq, modulistica).
- Aree informative per la diffusione delle vendite giudiziarie;
- Servizi interni: bollettino interno avvisi presidenza e dirigenza e servizio di *newsletter*, mediante il già esistente (per il sito del Tribunale) servizio di utilizzo del social TELEGRAM (che dovrà essere implementato prevedendo la possibilità di ordinare il re-invio automatico di un messaggio o di un allegato) o altri servizi da individuare, congiuntamente, nel corso di validità della convenzione;
- verifica semestrale degli atti pubblicati sul sito e interlocuzione con il personale del Tribunale al fine di verificare se vi sono annunci superati e da eliminare
- Servizi per gli avvocati: calendario udienze (anche a mezzo di uno o più schermi installati all'ingresso del Tribunale), rinvii d'ufficio delle udienze, ruolo udienze civili, indicazione cause in chiamata; area dedicata al PCT e link utili; Codici di iscrizione a ruolo, eventualmente integrato con il vademecum di iscrizione e di corretta assegnazione codici in uso presso questo Tribunale;
- Gestione avanzata accessi e contatti con i servizi di cancelleria: sistema di prenotazione online delle attività da compiere presso l'ufficio; gestione degli accessi in cancelleria; richiesta online dei fascicoli, dei certificati e delle copie degli atti; gestione della richiesta e della stampa delle copie degli atti, con eventuale conformità;
- Sistema di prenotazione online delle asseverazioni di perizie e traduzioni
- area web per la gestione dell'albo dei consulenti tecnici e dell'albo dei periti, anche al fine di consentire a ogni giudice di inserire annotazioni sulla professionalità dei consulenti tecnici, in via riservata, cioè accessibili solo agli altri giudici
- sistema informatico per mettere a disposizione dei Giudici delegati e dei Giudici dell'esecuzione dei dati necessari per effettuare la individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di curatore, commissario, liquidatore o professionista delegato, anche al fine di consentire a ogni giudice di inserire annotazioni sulla professionalità dei predetti professionisti, in via riservata, cioè accessibili solo agli altri giudici;
- sistema informatico per mettere a disposizione dei Giudici delegati i dati necessari per consentire un controllo sulle nomine dei professionisti da parte di curatori, commissari e liquidatori;
- sistema informatico per archiviare le relazioni di stima dei beni immobili, depositate nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali, e per consentire allo stimatore di ricercare quelle che hanno riguardato beni analoghi a quelli che egli deve stimare, su incarico del giudice;
- sistema informatico che consenta di recepire dati relativi all'attività giurisdizionale e a quella di cancelleria e finalizzati ad effettuare un costante controllo di gestione delle attività più delicate

- elenco di amministratori di sostegno e curatori delle eredità giacenti anche al fine di consentire a ogni giudice di inserire annotazioni sulla professionalità dei predetti professionisti, in via riservata, cioè accessibili solo agli altri giudici
- sistema per dare appuntamenti agli utenti, con possibilità per ogni cancelliere o per ogni unità organizzativa di impostare perchè il sistema dia l'appuntamento in modo automatico oppure mediante risposta individualizzata e quindi manuale.

Tutte le prestazioni minime dei servizi previste dalle Seconda e dalla terza MACROAREA saranno senza oneri per l'Amministrazione e senza che alcun corrispettivo possa essere richiesto ad essa per l'attività oggetto della Convenzione: alla Società spetteranno unicamente i corrispettivi da porre a carico delle procedure esecutive (individuali e concorsuali) previsti per la Prima MACROAREA.

ARTICOLO 4 – Obblighi derivanti dalla Convenzione

Si specifica che la Società, nello svolgimento dei servizi afferenti la Convenzione *de qua* che comportano l'utilizzo di sistemi o di apparecchiature informatiche, deve necessariamente rispettare - anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti - le condizioni appresso indicate:

- a) l'attività afferente i servizi in Convenzione non esime l'Amministrazione dall'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili;
- b) la Società (e il suo personale) non può utilizzare ulteriori applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da quelli autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- c) la Società (e il suo personale) non può utilizzare alcun *software* non autorizzato dalla D.G.S.I.A. o che non rispetti le prescrizioni di cui alla delibera CSM 3 novembre 2011, anche se realizzato da personale dell'Amministrazione;
- d) alla Società (e al suo personale) non è consentita la connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature, che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non:
 - * previo "nulla osta" del competente C.I.S.I.A.;
 - * fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso;
 - * previa assunzione da parte della Società di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- e) non può essere prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A) la connessione fisica tra la "rete unificata giustizia" ed altre reti;
- f) nell'ambito dell'espletamento dei servizi in convenzione, la Società deve essere espressamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione al trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi;
- g) la Società deve adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- h) la Società (e il suo personale) deve garantire la sicurezza dei dati ed il rispetto della normativa in materia di *privacy*;
- i) la Società deve espressamente indicare le modalità di distruzione di tutti i dati processati in esecuzione della convenzione alla cessazione del rapporto e, previo nulla osta dell'Amministrazione, può provvedervi sotto la supervisione di un referente della stessa.

La sottoscrizione della Convenzione *de qua* sottintende il rispetto per le parti di quanto previsto dal D.M. 27 aprile 2009, contenente le nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della giustizia.

Nell'ambito della Convenzione *de qua* non è possibile nominare o individuare, quali amministratori di sistema, esclusivamente soggetti esterni, ragion per cui, a seguito di interlocuzione con la

Società, l'Amministrazione provvederà alle su citate nomine incaricando in tal senso il personale ministeriale più idoneo.

Nell'ambito dell'attività convenzionale, in relazione alla realizzazione di un *software "ad hoc"* nonché alla gestione di domini *web*, la Società deve rispettare la normativa - anche regolamentare - in materia di software di cui si può avvalere l'Amministrazione, e deve essere previsto, in ogni caso, il rilascio nella disponibilità dell'Amministrazione stessa:

- del rapporto verifiche vulnerabilità;
 - della indicazione della collocazione fisica delle infrastrutture tecnologiche;
 - della documentazione progettuale;
 - delle specifiche funzionali;
 - del manuale utente e dei file sorgente;
 - delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

La Società si impegna, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi.

La Società non può detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali - anche se strumentali allo svolgimento delle attività - e deve garantire il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali.

Inoltre, non è consentito - al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della Convenzione - l'utilizzo (anche in forma aggregata) dei dati trattati. Nella gestione di infrastrutture telematiche (quali, ad esempio, la gestione di siti internet) la Società deve garantire, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Amministrazione e sotto specifica supervisione, l'immediata migrazione dei dati in favore di un eventuale e futuro diverso operatore economico.

ARTICOLO 5 – Adempimenti e responsabilità in capo alla Società

La Società, il suo responsabile e/o referente ed il suo personale sono tenuti, nell'esecuzione dei servizi convenzionati, ad osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dall'Amministrazione.

In capo all'Amministrazione non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. (art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.), poiché assenti rischi da interferenza in quanto tutte le prestazioni verranno eseguite in appositi locali distinti da quelli in uso dall'Amministrazione e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Fanno eccezione le attività indicate alla lettera a) della Seconda MACROAREA (***Implementazione e consolidamento del PCT – popolamento banche dati SIECIC***) e alla lettera d) della medesima Seconda MACROAREA (***assistenza in situ per la predisposizione dell'offerta per la partecipazione alla vendita telematica***), che saranno svolte dal personale messo a disposizione dalla Società in locali esistenti all'interno dell'ufficio giudiziario.

Neanche per queste attività, tuttavia, è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), perché si tratta di attività intellettuale e, quindi, ricorre l'esenzione prevista dall'art. 26, comma 3-bis, d. lgs. 81/2008.

ARTICOLO 6 – Personale impiegato dalla Società

I servizi afferenti la Convenzione dovranno essere espletati dalla Società con proprio personale qualificato e idoneo, esente da carichi penali pendenti e/o definiti, nonché di indubbia moralità.

Le unità di personale messe a disposizione dalla Società sono pari a **5**, conformemente all'offerta in relazione alla quale essa è risultata aggiudicataria.

Si dovrà trattare di persone che, indipendentemente dal loro titolo di studio, dovranno avere specifica esperienza nella lavorazione sul registro informatico SIECIC.

In alternativa, qualora le persone che saranno messe a disposizione del Tribunale non avessero sufficiente pregressa esperienza, la Società si impegna ad affiancare loro almeno 2 altre persone, di comprovata esperienza, con ruolo di formatori sul campo, per un periodo di almeno 3 mesi.

La Società in data 02.12.2020 ha fornito all'Amministrazione l'elenco nominativo completo dei **primi 4** operatori (con annessi dati anagrafici e estremi delle posizioni assicurative e previdenziali) che saranno impiegati nello svolgimento delle attività convenzionate *in situ*, corredato per ogni singolo lavoratore del *curriculum vitae*.

Il **quinto nominativo** sarà comunicato entro 30 giorni dal momento in cui sarà ripristinato il normale flusso di richieste di servizi attualmente limitato dalla sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale dell'esecutato e dall'emergenza sanitaria in corso e comunque compatibilmente con la possibilità della Società di poter assumere personale in base alle disposizioni del Governo, unitamente alla scheda di progetto.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato per sostituzioni di personale.

I compiti delle **prime 4** unità impiegate sono stati indicati in apposite "*schede di progetto*", comunicate al Presidente del Tribunale e al dirigente amministrativo.

La Società si obbliga ad impiegare, per l'espletamento della Convenzione, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. La Società deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Società, la quale ne è la sola responsabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni coinvolgendo l'Ispettorato del lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte della Società vengano osservate le prescrizioni suddette.

La Società si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti nel presente Capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale impiegato dalla Società dovrà:

- possedere le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- impegnarsi, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici dell'Amministrazione nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

All'Amministrazione è concessa la facoltà di chiedere a sua discrezione la sostituzione del personale ritenuto - a suo insindacabile giudizio - non rispondente alle finalità della Convenzione; in tali casi la Società dovrà provvedere prontamente a quanto richiesto.

La Società si impegna a richiamare ed eventualmente, se ciò fosse indispensabile per il buon andamento della Convenzione, anche a sostituire il personale che non dovesse attenersi alle disposizioni del presente Capitolato.

La Società si impegna altresì a provvedere alle opportune sostituzioni del personale che, per qualsiasi motivo (ferie, permessi, malattia, ecc.) si assenti in modo imprevisto o preventivamente autorizzato, in modo da evitare che il servizio risenta in misura significativa di dette assenze.

Il personale della Società, nello svolgimento dei servizi afferenti la Convenzione *de qua*, è tenuto alla regolare esecuzione delle prestazioni da assolvere e al rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- 1) tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;

- 2) evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- 3) garantire la tutela della privacy e la segretezza dell'attività giudiziaria;
- 4) rispettare le prescrizioni del codice di condotta dei dipendenti del Ministero della Giustizia (D.M. 23.02.2018 e successive modifiche).

L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento del personale che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

Onde evitare possibilità di confusione tra i servizi derivanti dalla Convenzione ed i compiti propri dell'Amministrazione, si ribadisce che l'impiego del personale della Società non è sostitutivo di quello ministeriale nelle mansioni di competenza, potendo detto personale (al più) essere utilizzato per fornire - nell'ambito degli obiettivi della Convenzione - servizi "*meramente esecutivi*" di supporto all'attività degli Uffici e non atti a costituire una delle finalità prioritarie della convenzione medesima.

Ne discende, ovviamente, che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria è sempre riservata, in via esclusiva ed inderogabile, al personale dell'Amministrazione nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.

Lo svolgimento delle attività afferenti la Convenzione non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale utilizzato e l'Amministrazione.

L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti fra la Società ed il suo personale.

La Società con la stipula della presente Convenzione si obbliga a manlevare l'Amministrazione per qualsiasi richiesta, rivendicazione o pretesa che dovesse essere mossa dal personale del primo, incluse le spese giudiziali e ogni altra somma che dovesse essere riconosciuta a favore del personale stesso.

ARTICOLO 7 – Referente della Società

Con nota del 26.11.2020 la Società ha nominato il Responsabile Unico della Convenzione, che sarà il referente principale per ogni problematica inerente lo svolgimento delle attività in convenzione. Sono stati comunicati al Tribunale i recapiti del Responsabile Unico.

Il Responsabile Unico della Convenzione sarà reperibile dalle ore 08.30 alle 17.30, per tutti i giorni lavorativi dell'anno.

L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti fra la Società ed il suo responsabile e/o i suoi incaricati.

ARTICOLO 8 - Locali e mezzi per l'espletamento delle attività in convenzione

La Società è tenuta a procurarsi a proprie spese tutti i mezzi necessari per l'espletamento delle attività in convenzione.

ARTICOLO 9 – Sospensione delle attività in convenzione

Le attività oggetto della Convenzione de *qua* potranno essere temporaneamente rinviate o sospese unicamente per cause non imputabili alla Società ed in ogni caso nei limiti della effettiva durata di detti impedimenti.

ARTICOLO 10 – Spese e obblighi a carico della Società

Sono a carico della Società le spese e gli oneri occorrenti per l'espletamento delle attività previste in Convenzione, anche se non espressamente previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 11 – Responsabilità della Società

Nessun onere e responsabilità potranno essere addebitati all'Amministrazione, pertanto la Società assume a suo totale carico:

- nell'esecuzione delle attività in convenzione, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità di tutto il personale dell'Amministrazione, degli utenti e degli operatori impiegati dall'aggiudicatario;

- ogni responsabilità per danni, senza riserve od eccezioni e salvo l'intervento a favore dello stesso da parte di società assicuratrici, che, in relazione all'esecuzione delle attività in convenzione o cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione, a terzi, cose o persone;
- ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale utilizzati nell'esecuzione delle attività in convenzione, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e valutato con la stipula della Convenzione.

La Società è obbligata e obbliga i propri dipendenti:

- a garantire in generale il buon andamento del servizio assunto, ed in particolare, l'idoneità qualitativa del materiale utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni e la disciplina e diligenza dei propri dipendenti;
- a osservare la massima cura nel caso di spostamento di oggetti presenti sulle scrivanie o armadi, senza poter asportare alcunché;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici utilizzati corrispondano alle norme sulla prevenzione infortuni;
- ad adottare nei confronti dei propri dipendenti tutti i provvedimenti che si rendessero necessari affinché svolgano correttamente le loro mansioni.

La Società, in relazione allo svolgimento dei servizi afferenti la Convenzione, non potrà in nessun caso attivare qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione (Ministero) ove fosse chiamata in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli uffici.

ARTICOLO 12 – Controlli sull'affidamento e sulla qualità delle prestazioni

L'Amministrazione è deputata al controllo delle attività svolte nell'ambito della Convenzione *de qua* e delle prestazioni rese negli ambiti e nei limiti definiti nel presente capitolato, ed interviene sulla prestazione resa dalla Società al fine di verificarne la rispondenza con i termini previsti.

A tal fine, la Società deve assoggettarsi alle verifiche disposte dall'Amministrazione in ordine alle prestazioni rese nell'ambito della Convenzione che verrà stipulata. L'espletamento delle attività afferenti la Convenzione avverrà sotto il controllo del **Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.)**, individuato nella persona del Presidente del Tribunale.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto verificherà che le attività e le prestazioni in convenzione siano eseguite in conformità al presente Capitolato, sulla base delle comunicazioni e segnalazioni dei giudici, delle cancellerie e degli utenti.

La Società è tenuta a segnalare al Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) tutte le circostanze e fatti che possono impedire il normale svolgimento delle attività afferenti la Convenzione.

Nel caso in cui i controlli evidenzino inadempienze, omissioni di operazioni o negligenze, l'Amministrazione avvierà le procedure di cui agli artt. 17, 19, 20, 21 e 22 seguenti.

ARTICOLO 13 - Monitoraggio e modifiche

La Convenzione sarà oggetto di una verifica annuale dei risultati conseguiti, attraverso adeguati indicatori di monitoraggio e valutazione stabiliti dal Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) e messi a disposizione, con cadenza almeno semestrale, da parte della Società.

ARTICOLO 14 – Valore della concessione

Per comodità di lettura, si riporta quanto esposto nel bando di gara, in cui si legge quanto segue:

“Il valore della concessione è stato indicato pari ad € 630.000,00 (IVA esclusa), calcolata con il metodo di seguito esposto.

Dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2018 sono state effettuate inserzioni pubblicitarie per 586 procedure esecutive immobiliari, di cui:

<i>N. totale pubblicazioni fatturate</i>	<i>586</i>
<i>di cui:</i>	

<i>n. Esecuzioni immobiliari fatturate</i>	483
<i>n. Procedure concorsuali fatturate</i>	75
<i>n. Altri tipi di procedure fatturate</i>	28

Per ogni procedura, indipendentemente dal numero dei lotti, la tariffa applicata dalla società con cui sinora il Tribunale ha operato in regime di convenzione, è stata pari a € 120,00 oltre IVA.

Pertanto, per la pubblicità il valore annuo della concessione è pari a € 70.320,00.

Per la gestione della vendita telematica, invece, valgono i seguenti dati.

Nel periodo dal 1^o luglio 2018 al 30 giugno 2019 sono state gestite vendite telematiche in 367 procedure, per 567 lotti.

Il prezzo medio praticato dai principali gestori delle vendite telematiche è pari a € 100,00 per ogni lotto che, moltiplicato per 567, dà un importo di € 56.700,00.

Pertanto, per quanto riguarda il servizio di gestione della vendita telematica, su base annua il valore della concessione può dirsi pari a € 56.700,00.

Tuttavia, va considerato che nel Tribunale di Livorno le vendite telematiche sono state disposte solo per le esecuzioni immobiliari iscritte dopo il mese di aprile 2018. Pertanto, a regime le vendite telematiche che saranno svolte in un anno riguarderà un numero di lotti ben superiore rispetto a quello (di 567 lotti) registrato nel primo anno (che va dal 1^o luglio 2018 al 30 giugno 2019).

Inoltre, secondo il codice di rito devono essere svolti almeno 3 esperimenti d'asta, per ciascun lotto (fino alla sua aggiudicazione).

Pertanto, essendo impossibile pronosticare quanti esperimenti di vendita telematica saranno necessari per addivenire alla aggiudicazione di un singolo lotto, per questa prestazione si può ipotizzare un valore annuo di € 130.000,00 oltre IVA.

Il complessivo valore della concessione va quindi determinato in circa € 210.000,00 annui oltre IVA, tenuto conto della eventualità di un aumento della produttività dell'ufficio giudiziario.

Per l'intera durata della concessione determinata in tre (3) anni, il valore può indicarsi in € 630.000,00 oltre IVA.

Non ricorrono nel caso di specie gli elementi, previsti dall'art. 167, comma 4, d. lgs. 50/2016, (opzione, tariffe e multe a carico degli utenti, vantaggi conferiti dall'amministrazione al concessionario, sovvenzioni, entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione, valore dell'insieme delle forniture e dei servizi, premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato).”.

ARTICOLO 15 – Corrispettivi delle prestazioni

I corrispettivi ai quali la Società si è impegnata a svolgere le sue prestazioni di riferimento sono i seguenti:

- a) ***Supporto alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ed al pagamento del contributo sia quale soggetto legittimato indicato dal giudice sia titolo di assistenza Pubblicità legale sul web ex art. 490, secondo comma, c.p.c.; art. 173 ter att. c.p.c. e dm 31 ottobre 2006 nonché pubblicità facoltativa e promozione su altri media web e cartacei (sia nelle procedure esecutive individuali che concorsuali: cfr. articolo 3, Prima Macroarea, lettera a):***

prezzo max. onnicomprensivo € 100,00 oltre IVA per pubblicazione indipendentemente dal numero di lotti (e cioè: ribasso del 28,57% sul prezzo massimo di € 140,00 stabilito nel bando di gara)

- b) ***Vendite telematiche immobiliari ex DM 26.2.2015 n. 32 (sia individuali sia concorsuali), gestite dal curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, professionista delegato o magistrato, su piattaforma fornita dal gestore (cfr. articolo 3, Prima Macroarea, lettera b):***

prezzo max. omnicomprensivo € 80,00 oltre IVA per ciascun esperimento di vendita per un singolo lotto (e cioè: ribasso del 20,00% sul prezzo massimo di € 100,00 stabilito nel bando di gara)

ARTICOLO 16 – aggiudicazione

L'aggiudicazione è avvenuta secondo i criteri esposti al § 16 del Capitolato, con il già citato provvedimento di aggiudicazione a favore della Società (prot. 10.11.2002, nr. 0005097.U).

ARTICOLO 17 – Garanzia definitiva

A garanzia della esatta osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione la Società ha prestato la **garanzia fideiussoria definitiva** a favore dell'Amministrazione nella misura di € 31.500,00, pari al 5% del valore stimato della Convenzione (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) con validità corrispondente alla durata della stessa. L'importo della predetta garanzia è, infatti, ridotto del 50% (rispetto alla percentuale ordinaria, pari al 10% dell'importo contrattuale) ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Società ha dichiarato di usufruire della riduzione pari al 50% della garanzia nei confronti dei raggruppamenti di operatori economici costituiti da microimprese, piccole e medie imprese possedendone i requisiti (numero di dipendenti inferiore a 250 e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La garanzia definitiva (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), conformemente a quanto disposto dall'art. 103 Codice appalti, è incondizionata ed irrevocabile, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché essere operativa entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Essa garantisce - oltre a quanto previsto dall'art. 103 Codice appalti - anche i danni arrecati a terzi.

ARTICOLO 18 – Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva viene svincolata su richiesta della Società alla scadenza della Convenzione, a condizione che tutti gli obblighi derivanti dalla stipula della stessa siano stati regolarmente adempiuti e non siano presenti debiti verso l'Amministrazione.

ARTICOLO 19 – Rivalsa sulla garanzia fideiussoria

L'Amministrazione ha diritto di disporre direttamente della garanzia definitiva:

- a) per il recupero delle spese sostenute in danno della Società in caso di inadempienza;
- b) per la riscossione delle penalità applicate;
- c) per il recupero di ogni altro credito nascente dalla Convenzione.

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento parziale della garanzia definitiva, la Società dovrà procedere a reintegrare la stessa per l'importo originario.

ARTICOLO 20 – Esecuzione in danno

Qualora la Società ometta di eseguire la Convenzione nei termini e con le modalità indicate nel presente atto e previste per legge, l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione ad altro operatore economico in danno e di addebitare i costi sostenuti a fronte degli stessi.

ARTICOLO 21 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle attività derivanti dalla Convenzione da parte della Società, l'Amministrazione - fatto salvo il risarcimento del maggior danno - avrà la facoltà di applicare penali.

In caso di ritardo, omissione o non conformità nell'esecuzione di ciascuna delle prestazioni e attività di cui al presente Capitolato, segnalata dal Giudice o dal personale dell'Amministrazione al Referente dell'Amministrazione, questi ne darà immediata comunicazione scritta alla Società, con intimazione a porvi riparo entro un termine non inferiore a 15 giorni. In caso di persistenza del ritardo, omissione o non conformità il Referente dell'Amministrazione comunicherà alla Società la applicazione di una penale di € **200,00** (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla comunicazione di cui sopra, che la Società dovrà versare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Referente dell'Amministrazione.

In caso di mancato pagamento della penale, l'Amministrazione avrà diritto di escutere, fino a concorrenza, la garanzia definitiva che, ad escussione avvenuta, dovrà essere integrata in misura corrispondente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni derivati all'Amministrazione a causa dei ritardi o delle altre irregolarità imputabili alla Società che abbiano determinato l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 22 – Risoluzione

Fermo quanto previsto dall'art. 21, quando accerta comportamenti che concretano grave inadempimento alle obbligazioni previste dalla Convenzione a carico della Società o del personale da esso dipendente, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e delle attività, il Presidente del Tribunale formula la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine massimo di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione della Convenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto la Convenzione, con semplice comunicazione alla Società, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche nei seguenti casi alternativi:

- a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b) mancata copertura assicurativa dei rischi durante l'intero periodo contrattuale;
- c) impiego di personale non contrattualizzato e/o non in possesso dei requisiti professionali e/o morali;
- d) divulgazione o comunicazione a terzi dei dati e delle informazioni acquisite presso gli Uffici dell'Amministrazione nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

In tutti i casi qui rappresentati ed in quelli previsti dagli obblighi inerenti l'esecuzione della Convenzione, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare la stessa risolta di diritto per colpa della Società e di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento della garanzia definitiva, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Essendo avvenuta l'aggiudicazione definitiva, la Società non può sollevare eccezioni aventi ad oggetto le condizioni e le circostanze nelle quali espletare le attività in convenzione e pertanto nulla può eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la vigenza della Convenzione *de qua*.

Oltre i casi già previsti, costituiscono altresì in ogni tempo cause di risoluzione di diritto della Convenzione, senza alcun indennizzo per la Società:

- l'introduzione di nuove normative che disciplinino diversamente l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione;
- qualora l'Amministrazione o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione;

- qualora si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della Convenzione stessa;
- infine, qualora il Ministero della Giustizia evidenzi all'Amministrazione (Tribunale) l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tali casi l'Amministrazione è tenuta a dare formale preavviso alla Società almeno 30 giorni prima della cessazione della Convenzione.

ARTICOLO 23 - Clausola Foro

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della Convenzione *de qua* sarà competente esclusivamente il foro di Livorno. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 24 – Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese relative alla stipula della convenzione sono a carico della Società.

ARTICOLO 25 – Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Anna Maria Lena Martini.

ARTICOLO 26 – Privacy

La Società è nominata Responsabile Privacy Esterno da parte dell'Amministrazione, che è Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dalla Società senza pretendere alcun compenso aggiuntivo.

I dipendenti della Società sono Incaricati Privacy.

A norma dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è il Presidente del Tribunale di Livorno
- il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer è la dott.ssa Anna Maria Lena Martini.

ARTICOLO 27 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali trasmessi all'Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i.. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Anna Maria Lena Martini.

I dati personali raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme prescritte dalla legge e potranno essere comunicati, qualora richiesto, alle Autorità competenti per l'acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione della convenzione.

Il Presidente del Tribunale

**Per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e Servizi in Rete S.r.l.)
con mandataria Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.**

dott. Massimo Orlando
(firmato digitalmente)

dott. Gian Luca Montanini
(firmato digitalmente)